

Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia (CPF)

tra

AKUSTIKA Associazione Svizzera degli Audioprotesisti

e

SISTEMI UDITIVI SVIZZERA

(detti in seguito associazioni) e

la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

e

l'Assicurazione militare,

rappresentata

dall'**Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(Suva),**
Divisione Assicurazione militare

(detti in seguito assicuratori)
detti in seguito collettivamente «parti contraenti»

Preambolo

Tutti i riferimenti alle persone sono applicabili a entrambi i sessi.
In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

In base all'art. 9 della Convenzione tariffaria del 1° ottobre 2021, entrata in vigore in data 1° gennaio 2022, tra le associazioni e gli assicuratori, si conviene quanto segue:

1. Compiti e competenze

Alla CPF e la segreteria della CPF sono assegnati i seguenti compiti:

- 1.1 La CPF funge da organo di conciliazione, prima della procedura arbitrale, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione della Convenzione tariffaria tra i fornitori contrattuali e gli assicuratori.
- 1.2 La CPF decide in merito all'ammissione di fornitori contrattuali. La segreteria della CPF esamina le condizioni di ammissione e inoltra ai membri della CPF le domande ai fini dell'approvazione.
- 1.3 La segreteria della CPF tiene l'elenco dei fornitori ed è responsabile dell'aggiornamento. Essa distribuisce l'elenco aggiornato ai partner contrattuali, di regola due volte l'anno.
- 1.4 La CPF è responsabile dell'attuazione e dei controlli della qualità ed è autorizzata a pronunciare delle sanzioni in caso di violazione della Convenzione conformemente all'accordo concernente la garanzia della qualità.
- 1.5 La CPF stabilisce una tassa d'ammissione unica e il contributo annuo per i non membri dell'associazione.

La tassa d'ammissione unica supplementare è fissata a CHF 500.- per negozio.

Il contributo annuo per negozio è di CHF 750.-.

La tassa d'ammissione unica e il contributo annuo devono essere versati anticipatamente e giungono a scadenza al momento dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori o all'inizio di un anno di calendario. Nel caso in cui l'ammissione avvenga nel corso dell'anno, il contributo annuo viene calcolato pro rata. La tassa d'ammissione e il contributo devono essere versati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di mancato pagamento, gli assicuratori non sono tenuti a coprire le prestazioni.

2. Organizzazione della CPF

- 2.1 La Commissione è composta da:

- due rappresentanti delle associazioni e
- due rappresentanti dell'Assicurazione infortuni / Assicurazione militare

La presidenza è assunta a turno annuale da una delle parti contraenti, nel primo anno (2022) dalle associazioni.

- 2.2 Per i compiti della CPF viene incaricata una segreteria e creato un conto comune.

- 2.3 Le richieste devono essere indirizzate alla segreteria della CPF per sistemi uditivi.

3. Ricorso a esperti

La Commissione è autorizzata a ricorrere a esperti o ad adottare altre misure per chiarire le controversie.

4. Decorso della procedura di conciliazione

- 4.1 Ogni istanza indirizzata alla CPF deve essere formulata per iscritto tramite l'apposito modulo CPF.
- 4.2 La CPF elabora una proposta di conciliazione di regola entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa.
- 4.3 Le sedute della CPF sono verbalizzate. La Commissione comunica per iscritto le sue proposte di conciliazione.
- 4.4 Se una delle parti respinge la proposta di conciliazione, si può adire il tribunale arbitrale competente.
- 4.5 La pubblicazione delle proposte di conciliazione della CPF spetta alle parti contraenti. Una pubblicazione viene accordata e convenuta in precedenza all'interno della CPF. La protezione dei dati deve essere garantita.

5. Decisioni

- 5.1 Le decisioni della CPF sono prese all'unanimità, in cui ogni parte contraente detiene un voto (un voto per le associazioni e un voto per gli assicuratori).
- 5.2 Le decisioni possono essere prese per via epistolare.

6. Finanziamento

Le parti contraenti indennizzano i propri rappresentanti. I costi della segretaria vanno iscritti nel preventivo e vengono ripartiti pariteticamente tra gli assicuratori e le associazioni.

7. Riservatezza

I dati, i lavori e le decisioni della CPF sono confidenziali. Eventuali eccezioni devono essere convenute e disciplinate singolarmente.

8. Entrata in vigore e rescissione

- 8.1 Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituisce quello del 1° gennaio 2013.
- 8.2 La procedura di rescissione è regolamentata dall'art. 12 della Convenzione tariffaria del 1° ottobre 2021, entrata in vigore in data 1° gennaio 2022, stipulata tra le associazioni e gli assicuratori.

Berna, Lucerna, Unterägeri, 01.10.2021

AKUSTIKA Associazione Svizzera degli Audioprotesisti

Il presidente

René Bürgin

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

Il presidente

Daniel Roscher

SISTEMI UDITIVI SVIZZERA

Il presidente

Christian Rutishauser

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva)
Divisione assicurazione militare

Il direttore

Stefan A. Dettwiler